



TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

LICEO ARTISTICO

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design

PROFESSIONALE

Servizi Culturali e dello Spettacolo

ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

Regolamento dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, è costituito presso l'I.S.I.S.S. "Marco Minghetti" di Legnago (VR) l'Organo di Garanzia di Istituto, come da D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, e dalla Nota MIUR 3602/2008.

2. L'Organo di Garanzia di Istituto si basa sul principio di una "scuola-comunità". Ognuno dei soggetti di tale contesto ha il diritto, ma anche il dovere, di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate che possano promuovere ed assicurare una serena convivenza, anche attraverso la corretta applicazione delle norme.

3. L'Organo di Garanzia di Istituto, giusta quanto previsto nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, svolge funzioni dirette a:

- prevenire e affrontare problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto tentando di avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare, a norma del Regolamento di disciplina.

4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra Scuola e Famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia di Istituto è composto dal dirigente scolastico, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori.

2. Presidente dell'Organo di Istituto è il Dirigente Scolastico.

3. I componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto, quanto ai genitori e ai docenti, e per un anno, quanto agli studenti.

Per ogni componente dell'Organo di Garanzia di Istituto, tranne che per il dirigente scolastico, vengono nominati membri supplenti dal Consiglio di Istituto.

Al fine di consentire il funzionamento dell'Organo, fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente.

4. In fase di avvio l'Organo di Garanzia di Istituto può essere costituito da membri della Giunta Esecutiva.

5. L'Organo di Garanzia di Istituto svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.

6. Nell'ipotesi in cui si versi in situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno, ovvero docenti della stessa classe del proprio figlio o



TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

LICEO ARTISTICO

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design

PROFESSIONALE

Servizi Culturali e dello Spettacolo

compagno, i genitori e gli studenti componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa.

7. Nell'ipotesi in cui si versi in situazioni in cui sono coinvolti studenti delle proprie classi, oppure colleghi che insegnano nella stessa classe, i docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa.

8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti, ritenuti "incompatibili", non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

9. La funzione di Segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia di Istituto viene convocato dal Presidente.

2. Le varie componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto, di norma con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data fissata, fatti salvi casi eccezionali, riceveranno formale comunicazione con invito a partecipare alla seduta.

3. Nello svolgimento della funzione, ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia di Istituto è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, ovvero di cui è venuto comunque a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo medesimo, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità istituzionali.

4. Il giorno previsto del dibattimento l'organo dovrà essere composto in forma perfetta (ovvero con tutti i membri) in prima convocazione, o in forma imperfetta in seconda convocazione: in tal caso la commissione è validamente costituita con la maggioranza dei membri.

4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto vengono assunte a seguito di una votazione ove non è ammessa l'astensione e il cui esito sarà indicato in un apposito verbale conservato agli atti dell'Istituto. La decisione ha luogo a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la seduta.

5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia di Istituto è accessibile giusta quanto previsto dalla specifica disciplina in materia di trasparenza e privacy.

ART. 4 - I RICORSI SUI CONFLITTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

1. L'Organo di Garanzia si pronuncia, qualora richiesto, sui conflitti insorti all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi concernenti il rapporto studenti / personale docente ed A.T.A. della scuola.

2. L'Organo di Garanzia si riunisce ogni qualvolta pervenga in maniera ufficiale una segnalazione e viene convocato per iniziativa del Dirigente Scolastico.

ART. 5 - I RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia di Istituto.



TECNICO ECONOMICO

Amministrazione Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali
per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

LICEO ARTISTICO

Grafico - Audiovisivo e Multimediale – Design

PROFESSIONALE

Servizi Culturali e dello Spettacolo

-
2. Il ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, deve essere presentato presso la Segreteria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione irrogata. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.
 3. La presentazione di un ricorso non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi; la sanzione potrà quindi essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
 4. Ricevuto il ricorso, il Presidente – anche mediante un componente istruttore- provvede a reperire gli atti e i materiali disponibili relativi al fatto. Il materiale reperito, raccolto in un fascicolo, costituisce oggetto della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia di Istituto.
 5. L'Organo di Garanzia decide nel termine di 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
 6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
 7. La deliberazione dell'Organo di Garanzia di Istituto, assunta agli atti della scuola, sarà comunicata alla famiglia dell'alunno e riportata nel fascicolo personale di quest'ultimo.
 8. Avverso le deliberazioni dell'Organo di Garanzia di Istituto, è ammessa impugnativa al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi da D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.